



05/11/2024

Avvocati, mai subordinati

La peculiarità della prestazione degli avvocati, non associati, nei grandi studi legali, è nota e con la sentenza della Suprema Corte n. 22552/2024 in esame, viene descritta accuratamente e quindi ricondotta ad una prestazione tipicamente autonoma, allontanando persino i dubbi di costituzionalità delle norme che escluderebbero la compatibilità della natura subordinata con le professioni ordinistiche.

di Martina Tonetti - Avvocato

Cass. civ., sez. lav., sent., 4 novembre 2024, n. 28274



Avvocata di una «big law firm» milanese chiede di essere riconosciuta come lavoratrice subordinata

I giudici di merito milanesi avevano (tutti) **respinto le domande** di un'avvocata, collaboratrice di un grande studio, volte ad ottenere: a) il riconoscimento della **natura subordinata del rapporto intercorso con lo studio legale**, ai sensi dell'art 2094 c.c., o **comunque l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato** ai sensi degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e dell'art 2 d.lgs. 81/2015; b) la **declaratoria di nullità del licenziamento intimato**, con ordine di reintegrazione e con le altre conseguenze di legge; c) la condanna per il **risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale** per violazione dell'art. 2087 c.c.; d) la condanna al pagamento dei danni punitivi per **discriminazione per genere ed età** nonché, in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata, dei **danni derivanti dall'abuso di posizione dominante**, consistito nell'ingiustificata interruzione del rapporto professionale in regime di monocommittenza, senza concessione di congruo preavviso.

Gli indici giurisprudenziali

La Corte di Cassazione avalla le ricostruzioni operate dai giudici di mer

Cass. civ., sez. lav., sent., 4 novembre 2024, n. 28274